

DIRETTIVA 98/15/CE DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1998****recante modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda
alcuni requisiti dell'allegato I****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (¹), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando che i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, così come sono formulati alla tabella 2 dell'allegato I della direttiva 91/271/CEE, hanno dato origine a problemi di interpretazione che occorre risolvere; che è opportuno pertanto modificare la suddetta tabella 2;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 91/271/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/271/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 settembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1998.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 135 del 30. 5. 1991, pag. 40.

ALLEGATO

La tabella 2 dell'allegato I della direttiva 91/271/CEE viene sostituita dal seguente testo:

«*Tabella 2:* Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, punto A, lettera a). Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.

Parametri	Concentrazione	Percentuale minima di riduzione ⁽¹⁾	Metodo di riferimento per la misurazione
Fosforo totale	2 mg/l (10 000 — 100 000 a. e.) 1 mg/l (oltre 100 000 a. e.)	80	Spettrofotometria di assorbimento molecolare
Azoto totale ⁽²⁾	15 mg/l (10 000 — 100 000 a. e.) ⁽³⁾ 10 mg/l (oltre 100 000 a. e.) ⁽³⁾	70-80	Spettrofotometria di assorbimento molecolare

⁽¹⁾ Riduzione in rapporto al carico dell'affluente.

⁽²⁾ Per azoto totale s'intende la somma dell'azoto calcolato secondo il metodo Kjeldahl (azoto organico e ammoniacale), dell'azoto contenuto nei nitrati e dell'azoto contenuto nei nitriti.

⁽³⁾ Queste concentrazioni sono medie annue, ai sensi dell'allegato I, punto D, paragrafo 4, lettera c). Tuttavia i requisiti relativi all'azoto possono essere verificati utilizzando medie giornaliere qualora, ai sensi dell'allegato I, punto D, paragrafo 1, sia dimostrato che si ottiene lo stesso livello di protezione. In tal caso, la media giornaliera non può superare i 20 mg/l di azoto totale per tutti i campioni, con una temperatura dell'effluente nel reagente biologico pari o superiore a 12 °C. In sostituzione della condizione concernente la temperatura è possibile applicare un tempo operativo limitato, che tenga conto delle condizioni climatiche regionali.»